COMUNE DI MONTALCINO

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO PER L 'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

TITOLO I

ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

II Comune di Montalcino in conformità a quanto disposto dall'art. 44, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che disciplina la partecipazione del Comune all'accertamento dei redditi delle persone fisiche e dell'art.18 del D.L.78/2010, istituisce come organo consultivo della Giunta Municipale il Consiglio Tributario.

Esso coadiuva la Giunta Comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e all’individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

II Consiglio Tributario provvede annualmente ad esaminare le copie delle dichiarazioni, trasmesse al Comune dall'Ufficio delle Imposte relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime e può richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni.

Provvede altresì a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone che risiedono nel territorio del Comune, o anche, se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, rimettendone le conclusioni alla Giunta Comunale la quale, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 114 in data 13.4.1977, può inviare tali segnalazioni all'anagrafe tributaria, all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette competente ed al Comune di residenza.

ART. 3 - PROPOSTE DI AUMENTO DEGLI IMPONIBILI

II Consiglio Tributario esamina le proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio relative a persone fisiche residenti nel territorio del Comune, avanzate dall'Ufficio delle Imposte entro il 1 ° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, al fine di proporre alla Giunta Municipale l'eventuale aumento degli imponibili accertati dall'Ufficio Distrettuale predetto, indicando per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Il Consiglio Tributario stabilirà tutte le forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio da perseguire i fini di cui all'art. 18 D.L. 78 del 31 maggio 2010.

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DEGLI ELENCHI DEI CONTRIBUENTI

II Consiglio Tributario può utilizzare nei propri lavori l'elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inviato da parte dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.
Gli elenchi dei contribuenti previsti dal 2° comma dell'art. 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono pubblicati annualmente presso la sede comunale e successivamente presso la sede di ciascuna Circoscrizione ai fini della consultazione da parte di chiunque e dell'eventuale segnalazione all'Amministrazione Comunale di dati e notizie.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 5 - COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

II Consiglio Tributario è composto da 3 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete, scelti secondo criteri che rispettino contemporaneamente l'esigenza di assicurare una competenza nei suoi partecipanti, nonché quella di una rappresentatività della minoranza consiliare. Ciascun Consigliere potrà votare due candidati.
Non saranno previste nomine di supplenti.
Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 6, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi componenti con la votazione a schede segrete.
Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 14 del presente

regolamento.

ART. 6 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA

1. Requisiti positivi:

Per essere nominati componenti del Consiglio Tributario occorre:

a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;

b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso.

2. Incompatibilità: non possono far parte del Consiglio Tributario:

a) gli Impiegati e Funzionari dell'Ufficio Imposte Dirette al cui Distretto appartiene il Comune di Montalcino;

b) i componenti della commissione di cui all'art. 45 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, nonché delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;

c) coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria;

d) i magistrati in attività di servizio.

ART. 7 - DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA

I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti.

II Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro e le indicazioni della Giunta Comunale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito (due o tre) gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare.

Le determinazioni da trasmettere alla Giunta Comunale saranno peraltro prese o ratificate dal Consiglio Tributario.

ART. 8 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

II Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice presidente.

Provvede, altresì, con lo stesso sistema di votazione alla nomina di un Segretario al proprio interno.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 9- SEDUTA

Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente. Può invece presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco o un Assessore da lui delegato.
Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Consiglio Tributario.
II Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o di almeno la meta dei componenti in carica.
In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
L'avviso di convocazione va comunicato ai componenti per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 48 ore.
Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.
La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la meta dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

II Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del Presidente al Sindaco, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.
Gli organi di collegamento sono:
- per la Giunta il Sindaco o l'assessore delegato;
- per il Consiglio Tributario il Presidente;
- per gli Uffici Comunali il Segretario Comunale o altro funzionario delegato.

ART. 11 - SEGNALAZIONI

Nelle segnalazioni devono essere indicati tutti gli elementi atti ad individuare esattamente il contribuente e, in particolare, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il

sesso, la residenza e (se diverso) il domicilio, l'attività esercitata, altre notizie utili.

ART. 12 - TERMINI

II Consiglio Tributario deve trasmettere all'Assessorato Comunale competente, per l'inoltro alla Giunta Comunale, le eventuali proposte di aumento degli imponibili di cui all'art. 3 nel termine di trenta giorni dalla data in cui sono pervenuti al Comune gli accertamenti inviatigli dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

ART. 13 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di assentarsi quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di società in attività economiche e professionali.
L'inosservanza del 2°comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 14 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale il quale può sentire il parere del Consiglio Tributario.

ART. 15 - NORMA TRANSITORIA

In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art. 8, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale, o funzionario delegato, allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta.